

rittima, consente l'applicazione analogica; e riafferma il costume della più intensa garanzia dovuta ai salvatori.

Certo, per questo, si presenta anche in condizioni speciali la procedura cautelare del sequestro.

La *Guida pratica e giuridica pei capitani* (la citiamo come indice dell'uso marittimo) del Verneux, del Comitato Internazionale permanente, scrive: « il sequestro conservativo è della più alta importanza in seguito ad un abbordaggio come in seguito ad una assistenza. Infatti per la nave, secondo tutte le legislazioni, si riesce, malgrado le loro varianti, a questo risultato, che la nave forma in definitivo il solo pegno apprezzabile del creditore. Ora questo pegno è per la stessa sua natura fugace. C'è il più grande interesse a sequestrarlo nel primo posto dopo l'avvenimento.

« Il sequestrante, però, incorrerebbe, se la sua domanda fosse finalmente giudicata non fondata, nell'obbligo di pagare dei danni. La pratica si è dunque formata in questo senso, che una cauzione, fornita di banca permette di ottenere la liberazione della nave, e si trova sostituita ad essa come pegno. Così la procedura di sequestro ha per oggetto di obbligare il proprietario o il capitano a fornire cauzione per garanzia della esecuzione delle condanne eventuali » (1).

È una concezione speciale del sequestro, in questa pratica internazionale, o è un caso speciale che si aggiunge alle ipotesi del sequestro conservativo ordinario?

L'art. 672 capov. cod. co. per l'esercizio dell'azione di privilegio, anche per il premio di salvataggio su le cose caricate, rimanda per il sequestro alle regole generali stabilite

---

(1) René Verneux, *Guide pratique et juridique de l'usage des navires* - pag. 33 - 44 1926.